

RISPETTIAMOCI ...




PER UNA SERENA CONVIVENZA



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

**DOVERI, OBBLIGHI E DIRITTI
PER UNA PACIFICA CONVIVENZA TRA
PERSONE E CANI**





Questo opuscolo vuole richiamare l'attenzione sull'adozione, da parte dei proprietari o conduttori di cani, di alcuni comportamenti mirati a tutelare la **pacifica convivenza** tra i cittadini.

Il rispetto di queste semplici indicazioni, oltre a tutelare i nostri amici a quattro zampe, contribuirà a ridurre i notevoli disagi e dissapori che nascono dalla negligenza di pochi e che vanno a discapito di molti.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI/DETENTORI.



- Durante le passeggiate nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati il cane deve essere condotto al **guinzaglio** o munito di idonea **museruola**. E' importante inoltre che il **conduttore sia munito di museruola** da utilizzare in caso di **rischio per l'incolumità** di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

- Il conduttore deve controllare che il cane:

- **non defechi** nel raggio di **metri cinquanta** dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- **non acceda** nelle aree destinate al gioco dei bambini e nelle aiuole fiorite.



- Il conduttore deve in ogni caso sempre provvedere ad **asportare immediatamente le deiezioni** dei propri cani.

- Per il trasporto degli animali:

- **sulle autovetture** si deve collocare il cane, se libero, esclusivamente sul **sedile posteriore**. Se il trasporto riguarda più animali è possibile solo in appositi **contenitori** o riposti nel **vano posteriore** diviso da rete o altro mezzo adeguato;



- **sui mezzi a due ruote**, è permesso il trasporto di animali purché **custoditi in apposita gabbia o contenitore** che non sporga dalla sagoma del mezzo e che non impedisca o limiti la visibilità del conducente.

- E' inoltre severamente vietato, nei confronti di tutti gli animali da affezione:

- **utilizzare collari dolorosi** o comunque atti a costringere l'animale all'obbedienza o per impedirne l'abbaiare naturale;



- detenere animali in **condizioni incompatibili** con la loro natura, produttive di sofferenze o lesioni;

- **spargere sostanze velenose** finalizzate all'uccisione o no degli animali "di proprietà" e/o vaganti;

- **abbandonare un cane od altro animale** da parte del proprietario, possessore o detentore;

Si ricorda che l'abbandono ed il maltrattamento **deve essere denunciato da chiunque ne venga a conoscenza**.

Si fa presente che le indicazioni riportate in questo breve opuscolo richiamano le prescrizioni riportate in dettaglio nell'Ordinanza Sindacale n. 18/2012/EC del 09/11/2012 che sarà in vigore dal giorno 01/12/2012, della quale si invita alla visione.